

concretizzatosi nella pretesa di una punizione al reparto dei bersaglieri in assenza di precise norme regolamentari in materia di copricapo da indossare;

quali provvedimenti intenda adottare a salvaguardia delle tradizioni militari del corpo dei bersaglieri e a difesa di un comandante che non ha inteso punire i suoi uomini in assenza di norme specifiche a cui collegare eventuali responsabilità disciplinari;

se, infine, non giudichi assurdo che un capo di stato maggiore dell'esercito si preoccupi del « piumetto » dei bersaglieri e non del concorso alla riuscita delle celebrazioni del 4 novembre offerto anche dall'XI reggimento bersaglieri alla presenza del Capo dello Stato. (5-08534)

* * *

FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto 16 novembre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000, il ministero delle finanze ha dato attuazione all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999 di riforma della riscossione;

l'articolo 1 del decreto ministeriale stabilisce che i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono esercitare le facoltà di accesso al sistema informativo del ministero delle finanze relativamente di debitori iscritti a ruolo e co-obbligati in « qualunque momento successivo alla consegna del ruolo »;

di conseguenza l'accesso al sistema può avvenire dal giorno successivo alla consegna del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ex-articolo 49, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

in altre parole l'accesso può avvenire prima che il ruolo diventi « cartella », prima che la cartella sia notificata e prima del decorso dei 60 giorni riservati al contribuente per l'eventuale impugnativa, sicché il concessionario può conoscere, anche in questo periodo, lo stato patrimoniale del contribuente;

il decreto ministeriale, per altro, appare incredibilmente monco, atteso che il Garante per la protezione dei dati personali, nonostante fosse investito del problema, non ha reso il parere prescritto dall'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112;

il ministero delle finanze, nonostante l'assenza del prescritto parere, ha tuttavia emanato il decreto « considerato che... il Garante per la protezione dei dati personali non ha reso il parere di competenza »;

è ben vero che l'attività di Governo non può essere paralizzata dalle omissioni del Garante (su cui, per altro, occorrerebbe una seria riflessione), ma è altrettanto vero che la delicatezza della materia doveva far escludere che il mancato parere del Garante potesse essere considerato automaticamente come parere positivo —

quali argomentazioni abbiano indotto il Ministro, all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale 16 novembre 2000, a ritenere rispettato il sistema di protezione dei dati personali, in relazione soprattutto ai poteri conferiti ai concessionari.

(4-32737)

MENIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

attualmente opera in Trieste, come in tutti i capoluoghi regionali, l'Ufficio del demanio (ex Ufficio dell'Intendenza di Finanza) con competenza provinciale in materia di gestione ed amministrazione dei beni dello Stato, accorpato dal 1° gennaio 1994 all'Ufficio del territorio di Trieste (ex Ufficio Tecnico Erariale, Catasto Terreni e Fondiario);

a seguito del totale riassetto del Ministero delle finanze, dal 1° gennaio 2001 verrà istituita un'Agenzia Nazionale del Demanio con sede in Roma e con filiali con competenza regionale in ogni capoluogo di regione;

per ciò che riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia, secondo notizie raccolte attraverso fonti accreditate, tanto in sede regionale che romana, si intenderebbe derogare al principio generale di riorganizzazione, privando il capoluogo regionale Trieste dell'Agenzia del demanio e spostando la stessa a Udine; a Trieste verrebbe riservato per ora un ufficio di sportello, opportunamente « smagrito », con tendenza alla soppressione —:

se si intendano smentire immediatamente ed ufficialmente tali notizie che, si sottolinea, trapelano dall'interno dell'amministrazione in questione;

se si voglia considerare che, opportunamente, tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione a competenza regionale, sono e debbono essere ubicati nel capoluogo di Regione che è Trieste (Direzione Regionale delle Entrate, Delegazione Regionale della Corte dei Conti, Avvocatura Distrettuale dello Stato eccetera);

se, in particolare, si voglia rassicurare la pubblica opinione giuliana sul fatto che, da parte dello Stato, non vi è alcuna intenzione di vulnerare il ruolo storico di Trieste, città di grandi tradizioni istituzionali sociali e culturali oltre che, attuale, di capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. (4-32748)

* * *

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interrogazione a risposta in Commissione:

COSTA, MARRAS, VITALI, CUCCU, MASSIDDA, ALEFFI e CICU. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,*

al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

da fonti stampa si è appreso che numerose società, sembra facenti tutte riferimento ad una società di Sant'Ilario d'Enza, la Maguro spa di cui è presidente Rodolfo Marusi Guareschi, abbiano presentato 452 progetti industriali, richiedendo, in base alla legge n. 488 del 1992 in tema di intervento straordinario nel Mezzogiorno e di agevolazione delle attività produttive, svariati finanziamenti per un ammontare totale di 5.588 miliardi di lire;

i piani industriali presentati dalle diverse società sono tutti identici, hanno lo stesso bilancio, le stesse previsioni di crescita e sono firmati da uno stesso soggetto;

le suddette società, create nel giro di pochissimo tempo, non sono conosciute e figurano di non avere alcun dipendente, risultano in altre parole « società fantasma »; sulla vicenda è intervenuto l'assessore alla regione autonoma della Sardegna Andrea Pirastu, indirizzando una lettera al ministro interrogato —:

come intenda comportarsi il ministro allo scopo di far luce sull'intera vicenda, evitando che un unico soggetto possa usufruire di un ammontare così rilevante del finanziamento ai sensi della legge n. 488 del 1992, impedendo così ad altri soggetti di potervi accedere;

se non sia opportuno intervenire con atti normativi allo scopo di evitare che in futuro si verifichino le stesse situazioni. (5-08533)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta orale:

GASPARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi a Rovigo alcuni giovani militanti di Alleanza Nazionale erano